Camera dei Deputati
On. Simonetta Rubinato
Componente della V Commissione
Bilancio, Tesoro e Programmazione
PALAZZO MARINI- ROMA

Ill.mo Presidente della Repubblica
On. Giorgio Napolitano
Palazzo del Quirinale
Piazza del Quirinale
00187 Roma

Illustrissimo Signor Presidente,

conoscendo bene la Sua sensibilità verso le Istituzioni locali, che rappresentano l'articolazione della Repubblica più vicina ai cittadini, ci permettiamo di sottoporre alla Sua attenzione una vicenda che ha avuto ampio risalto nei media nazionali e che Lei senz'altro conoscerà, avendo controfirmato il Decreto, emanato il 3 agosto 2010 su proposta del Ministro dell'Interno, che ha disposto la rimozione del sindaco di Camigliano (CA), ing. Vincenzo Cenname, e lo scioglimento del Consiglio Comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, comma 5, del decreto legge n. 195/2009, convertito dalla legge n. 26/2010, e dell'art. 142, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 267 /2000, per il mancato rispetto del termine di trenta giorni, previsto dal terzo periodo del comma 3 dell'articolo 11 del predetto decreto legge n. 195/2009, per la trasmissione da parte dei comuni della regione Campania alla provincia competente dei dati indicati nella norma medesima, concernenti il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

La definitiva conversione del decreto-legge n. 196/2010 "Subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti" poteva rappresentare l'occasione per cercare di porre rimedio in sede parlamentare all'ingiusto trattamento – sia pure fondato su norme legislative - di cui è stato vittima il sindaco di Camigliano (Ca), Vincenzo Cenname e la sua amministrazione comunale, che in una regione come la Campania, da anni in continuo stato di emergenza in materia di rifiuti, avevano raggiunto uno straordinario livello di eccellenza nella raccolta differenziata dei rifiuti (oltre quota 65%).

Così invece non è stato, nonostante le proposte emendative presentate in tal senso nel corso dell'esame del provvedimento e degli ordini del giorno (che si allegano alla presente), con cui si chiedeva al Governo di valutare la possibilità di revocare, per ragioni di interesse pubblico, il decreto del 3 agosto 2010 emanato su proposta del Ministro dell'Interno.

Anzi, la vicenda occorsa all'ing. Cenname, già di per sé iniqua, assume alla luce della conversione del decreto legge n. 196/2010 contorni ancor più incredibili. Perché al torto subito si aggiunge anche la beffa. In sede di conversione del decreto, infatti, si è stabilito (all'art. 1, comma 6) che il mancato rispetto dell' obiettivo "minimo" di raccolta differenziata, previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 90/2008, convertito con legge n. 123/2008, non costituisce ai fini dell'art. 142, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 267/2000 "grave inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla

disciplina delle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, (…)" e non determina quindi la rimozione del sindaco con decreto del Ministro dell'Interno, ma solo la nomina di un commissario ad acta previa diffida del Prefetto. Mentre continua a costituire "grave inosservanza", ai fini dell'art. 142, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 267/2000, la mancata trasmissione alla provincia, entro il termine stabilito dall'art. 11, comma 3, del decreto legge n. 195/2009, di dati relativi alla raccolta dei rifiuti, inosservanza per la quale il Sindaco Cenname è stato rimosso dalla carica e il Consiglio Comunale di Camigliano è stato sciolto, alla pari dei Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. Appare evidente l'iniqua disparità di trattamento tra fattispecie di diversa gravità, per cui l'ordinamento finisce con l'applicare una sanzione più grave proprio a quegli amministratori, di cui la Campania avrebbe grande bisogno per uscire dallo stato di crisi, che raggiungono straordinari livelli di eccellenza nella raccolta differenziata dei rifiuti.

Aggrava questa disparità sanzionatoria il fatto che nel decreto legge n. 196/2010, convertito dalla legge n. 1/2011, all'articolo aggiuntivo 1-bis, si prevede una proroga al 31 dicembre 2011 del regime transitorio introdotto dall'articolo 11 del decreto legge n. 195/2009, che attribuisce alla competenza dei comuni le attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata e per le modalità di calcolo e riscossione della Tarsu e della Tia. Anche se formalmente non sembra prevista alcuna proroga o modifica per quanto riguarda il terzo periodo del comma 3 del medesimo articolo 11 (in merito all'aggiornamento del termine 'perentorio' di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto n. 195/2009, assegnato ai Comuni per comunicare i dati Tarsu e Tia), è evidente la discriminazione che ne consegue nei confronti di un Sindaco, come Cenname, che è già stato rimosso per il mancato assolvimento, nel termine assegnato in precedenza, di un adempimento la cui scadenza dovrebbe essere ora prorogata.

Come dicevamo in premessa, a nulla è valso il nostro tentativo di chiedere in sede di esame in Aula modifiche al provvedimento impegnando il Governo a:

- *fissare espressamente una proroga anche del termine per la trasmissione alla provincia competente dei dati TIA e TARSU, concernenti il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, considerato che il decreto in esame proroga al 31 dicembre 2011 il regime transitorio introdotto dall'articolo 11 del decreto legge n. 195/2009, che attribuisce alla competenza dei comuni le attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata;*

- *assumere con urgenza le iniziative normative atte a non considerare, ai fini dell'applicazione dell'art. 142, comma 1- bis, del decreto legislativo n. 267/2000, grave inosservanza degli specifici obblighi posti a carico dei comuni il solo mancato rispetto del termine previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge n. 195/2009 convertito dalla legge n. 26/2010, per la trasmissione alla provincia competente dei dati indicati dalla norma medesima, concernenti il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, prevedendo anche in tale fattispecie la sola nomina di un commissario ad acta, previa diffida del Prefetto, come nell'ipotesi prevista al comma 6 dell'art. 1 del decreto legge n. 195/2009;*

- *considerare comunque la necessità di dare pubblico riconoscimento alla virtuosità degli amministratori locali della Campania nel caso in cui tali sindaci abbiano conseguito nel proprio comune una raccolta differenziata almeno pari al 55 per cento dei rifiuti urbani.*

In attesa dell'esito del ricorso proposto da Vincenzo Cenname, sul quale in sede cautelare la Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in data 24 settembre 2010, si è pronunciata negativamente, con la presente siamo pertanto a chiederLe di valutare la possibilità, nel nuovo contesto normativo e prima dello svolgimento delle elezioni comunali del prossimo 15 maggio, di revocare per ragioni di interesse pubblico il provvedimento amministrativo emanato il 3 agosto 2010, su proposta del Ministro dell'Interno, che ha disposto la rimozione del Sindaco di Camigliano e lo scioglimento del Consiglio Comunale di Camigliano, al fine di reintegrare il Sindaco Vincenzo Cenname ed il Consiglio Comunale di Camigliano nelle proprie funzioni.

La bontà della causa qui rappresentata, il consenso di molti colleghi parlamentari e il sostegno di migliaia di cittadini che hanno espresso nei mesi trascorsi la loro solidarietà a Vincenzo Cenname ci spingono a chiedere il Suo autorevole intervento per cercare di rimediare a questa grave ingiustizia,

verificando la possibilità di procedere alla revoca, in sede di autotutela amministrativa, del Decreto emanato il 3 agosto 2010.

Certi del Suo interessamento e riscontro, nel salutarLa cordialmente Le rinnoviamo la massima stima.

On. Simonetta Rubinato

Roma, 04 marzo 2011

Alla presente si allegano testi emendamenti e ordine del giorno.

Palazzo Marini Piazza S. Claudio, 166 - 00187 Roma – tel 06/67606346-7 – fax 06/67608104
e-mail: rubinato_s@camera.it